



CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: UFFICIO TRIBUTI

N.530 del 2° SETTORE del 07/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI. RICORSO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA DI VERONA. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z993713C1D

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE

CONSIDERATO che in data 17.01.2022 è stato notificato a questo Ente un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, rubricato al n. 70/2022 R.G., proposto da (omissis) diretto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2016 n. 1370 del 21.10.2021;

VISTA la deliberazione di G. C. n. 138 del 05.07.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale:

- si autorizza la costituzione in giudizio del Comune di Legnago, nella persona del Sindaco, per il ricorso proposto dal contribuente con protocollo comunale n. 2606 del 17.01.2022 avverso l'avviso di accertamento IMU anno 2016, n. 1370 del 21.10.2021, depositato presso la Commissione Tributaria provinciale di Verona il 08.02.2022 iscritto al R.G. n. 70/2022;
- si stabilisce di costituirsi in giudizio nel suddetto ricorso, autorizzando il Dirigente del 2° Settore a procedere all'affidamento dell'incarico di patrocinio legale ad un professionista esterno non disponendo l'Ente di personale dipendente abilitato;

VISTO l'art. 5 c. 5 delle "Linee guida per l'istituzione di un Albo di Avvocati per l'affidamento di incarichi di servizi legali di consulenza e/o rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente" approvato con Deliberazione di G. C n. 131 del 10.08.2021, che afferma: "Nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum*, ovvero in presenza di procedimenti d'urgenza e/o con sospensiva, per controversie, del valore inferiore a 500.000 euro l'Amministrazione si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista, anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi;

DATO ATTO che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
- a tale tipologia di "appalto", in quanto "escluso", sempre secondo il suddetto art. 17, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso D.Lgs. 50/2016;
- in ogni caso è opportuno provvedere all'individuazione dell'avvocato dell'ente applicando comunque i "principi fondamentali" del D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del D.Lgs. 50/2016, e, in particolare, ci si riferisce all'art. 36, comma, 2 lettera a), che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a € 40.000,00;

CONSIDERATO che l'avvocato Matteuzzi (P.IVA: 03280160239) attualmente difende l'Amministrazione in altro Ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, avente stesso oggetto di ricorso e stesso contribunete;

VALUTATA l'opportunità di conferire l'incarico all'avvocato Maurizio Matteuzzi il quale, si è reso disponibile ad agevolare la costituzione dell'Amministrazione nel procedimento in oggetto, alle condizioni economiche di cui al preventivo acquisito al prot. n. 28508/2022;

VISTO che in data 29.06.2022 l'avvocato Matteuzzi, contattato, affermava di accettare la difesa dell'Ente per la somma di € 2.871,93 così determinato:

- Compenso	€ 2.263,50
- Cpa 4%	€ 90,54
- IVA 22%	€ 517,89
<u>Totale</u>	€ 2.871,93

RITENUTA l'offerta dell'Avv. Maurizio Matteuzzi equa, vantaggiosa ed il prezzo congruo;

PRECISATO che il presente affidamento è subordinato al rispetto della Legge 136/2016 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che la predetta prestazione è contaddistinta dal seguente codice CIG: Z993713C1D;

ATTESTATA l'assenza di un potenziale conflitto di interessi del responsabile del Procedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267/2000, che attribuisce ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ivi compresa la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 33/2013;
- il D.lgs 50/2016;

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di incaricare, per i motivi in premessa espressi, l'avvocato Maurizio Matteuzzi con Studio legale a Verona, di rappresentare e di difendere questo Ente comunale nel ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona, rubricato al n. 70/2022 R.G., proposta da (omissis) inteso ad ottenere l'annullamento del provvedimento in premessa citato;
3. di dare atto che si è provveduto ad acquisire il CIG Z993713C1D;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.871,93 al cap. 90.00.01 "spese per liti" del PEG 2022 - 2024 annualità 2022, dando atto che non è spesa ripetitiva;
5. di dare atto che l'importo impegnato sarà esigibile nel 2022;
6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
7. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e l'implementazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dott.Ssa Milena Mirandola
F.to digitalmente

